



PEC

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche

Ancona

SEZIONE UNICA

COM.NE Elett.LE CIRC.LE

c/o COMUNE di FERMO

Via Mazzini n.4

63900 - FERMO

PEC: servizi.demografici@pec.comune.fermo.it

<i>cds - Giustizia amministrativa</i>
TAR-AN - TAR Marche - Ancona
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0002610 - 14/05/2015 - USCITA
Titolario: 01
01.02



Fax

INVIO COPIA
~~Avviso di pubblicazione di sentenza~~

RICORSO ELETTORALE

(art. 129, co. 7, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 13/05/2015 con il n. 375/2015 ed esito: **Respinge.**

Numero Registro Generale: 282/2015

Parti	Avvocati
STRINGFELLOW NATALIA, ed altri	Interlenghi Renzo

Contro:

Parti	Avvocati
Comune Di Montottone, ed altri	

Il Collaboratore di Cancelleria

Baldo



ESENTE DA
CONTRIBUTO

00375 / 2015

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00282/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 282 del 2015, proposto da:
Natalia Stringfellow, Roberto Spaccapaniccia, rappresentati e difesi
dall'avv. Renzo Interlenghi, con domicilio eletto presso Segreteria
T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;

contro

Comune di Montottone,
Commissione Elettorale Circondariale di Fermo;
Prefettura di Fermo - U.T.G., rappresentata e difesa in proprio con
domicilio presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della
Loggia, 24;

nei confronti di

Nazzareno Grazioli,
Giovanni Carelli;

per l'annullamento

del verbale 6/5/2015 n. 588 con la quale la Commissione Elettorale Circondariale di Fermo deliberava di non ammettere la ricorrente nella lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale "VIVI MONTOTTONE per le elezioni amministrative del 31.5.2015,

e per

l'accertamento del diritto della ricorrente a candidarsi alla carica di consigliere comunale nelle elezioni amministrative del Comune di Montottone.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefettura di Fermo - UTG;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 13 maggio 2015 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, cittadina del Regno Unito residente in Italia, veniva esclusa dalla candidatura a consigliere comunale per omessa presentazione dell'attestato di cui all'art. 5 del D.Lgs. 12.4.1996 n. 197.

Il ricorso viene affidato ad un'unica ed articolata censura di

violazione di legge e di eccesso di potere poiché l'Amministrazione avrebbe dovuto applicare le norme semplificatrici, previste per le elezioni del Parlamento Europeo, introdotte dal D.Lgs. 13.2.2014 n. 11 di attuazione della direttiva 2013/1/UE che modifica la Direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

La censura è infondata

Riguardo alla diversa procedura che disciplina le elezioni amministrative locali (che interessa il caso in esame), va osservato che nessuna modifica è stata apportata alla normativa comunitaria di riferimento, ovvero alla Dir. 19.12.1994 n. 94/80/CE.

L'art. 9 par. 2 lett. b) della citata Direttiva stabilisce che il candidato straniero:

“b) quando la legislazione di uno Stato membro lo esiga, presenti, prima o dopo le elezioni, un attestato nel quale le autorità amministrative competenti dello Stato membro di origine dichiarino che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato, ovvero che ad esse non consta tale decadenza”.

L'art. 5 del D.Lgs. 12.4.1996 n. 197, risulta quindi coerente con il richiamato art. 9 comma 2 lett. b) della Dir. 19.12.1994 n. 94/80/CE e non può essere disapplicato forza di una normativa comunitaria che disciplina esclusivamente un diverso procedimento elettorale senza assumere valenza generale.

Peraltro va osservato che la disciplina attuativa della citata Direttiva 2013/1/UE (per l'Italia il ricordato D.Lgs. n. 11/2014) non si limita ad acquisire la dichiarazione del cittadino di altro Stato membro dell'Unione, ma la sottopone poi a verifica d'ufficio attraverso un complesso scambio di informazioni (per posta elettronica certificata) ad iniziativa della corte d'appello e che coinvolge il referente italiano (designato con decreto del Ministro dell'Interno e incaricato di ricevere e trasmettere tutto il flusso informativo avvalendosi di un indirizzo di posta elettronica accreditato presso la Commissione europea) e i referenti designati dallo Stato membro d'origine del dichiarante.

Trattasi, pertanto, un procedimento istruttorio ben diverso rispetto a quello delle elezioni amministrative, in cui non è prevista la presentazione delle liste dei candidati alla cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale per le elezioni del Parlamento Europeo.

L'odierno Collegio non intravede quindi elementi per discostarsi dall'orientamento già adottato su caso analogo (TAR Marche 10.4.2012 n. 267).

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese stante mancanza di richiesta in tal senso da parte dell'Amministrazione resistente.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale
che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13
maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere, Estensore

Tommaso Capitano, Consigliere

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 13 MAG. 2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Emanuela dott.ssa Gentilezza

